



ORDINANZA MUNICIPALE

**Concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali vevvoli
per l'anno 2025
(del 16 dicembre 2024)**

Il Municipio richiamato:

- l'art. 192 della Legge Organica comunale (LOC);
- l'art. 322 della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevvole per il 2025 pubblicato sul Bollettino Ufficiale no. 36/2024 dell'8 novembre 2024;

ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2025 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2025 è riscossa tramite il centro cantonale d'informatica.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
3. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
4. I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

Richiesta d'acconto

- 1.a rata:
2.a rata:
3.a rata:

Termine di pagamento

- 30 aprile 2025
30 giugno 2025
31 agosto 2025

Rata a conguaglio

a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

L'interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato sulla base del tasso fissato dagli art. 2 e 3 del DE concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevvole per il 2025, pubblicato sul BU n. 36/2024 del 08.11.2024.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta (compresi interessi) al contribuente possono essere messe a carico del contribuente.

Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse annuo del 2,5 %, anche in caso di reclamo o ricorso.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica nell'anno civile 2025.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, dal 18 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 a norma dell'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

  

M. Marcozzi

S. Poncini